

CM RECUPERI SRL

Studio di Impatto Ambientale - Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi

Elab. I.1 - Verifica della compatibilità dell'intervento con i Piani di
Gestione dei Rifiuti

Novoli, 14 giugno 2019

Il tecnico:

Ing. Francesca De Luca

GEA ENGINEERING

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

VIA BODINI ANGOLO VIA FIORE - 73051 NOVOLI (LE)

TEL. E FAX +39 0832 712772

CELL. + 39 340 1994373

EMAIL geastudiotecnico@gmail.com



Verifica della compatibilità dell'intervento con i Piani di Gestione dei Rifiuti.

La C.M. RECUPERI srl, titolare di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Surbo alla Via Trepuzzi, in esercizio dal 1998, ha richiesto, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di integrare la propria attività mediante l'attività di trasbordo di rifiuti organici (CER 200108 e 200302) e l'istallazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili (CER 200303) per ricavarne materie prime differenziate e di qualità conformi alla vigente normativa dell'Unione Europea. Vuole inoltre integrare l'elenco dei cer per i quali effettuare la messa in riserva o il deposito preliminare.

La tipologia dell'intervento previsto rientra, nell'elenco delle attività da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, elencate e riportate nell'Allegato IV al D.lgs 152/06 ed in particolare al punto 7 lett. z.b, prevedendo una capacità di trattamento superiore al limite di 50 t/d.

La Provincia di Lecce, pertanto, ha indetto per il giorno 25 febbraio 2019 una Conferenza di Servizi, per l'avvio del procedimento coordinato di Valutazione di impatto ambientale e aggiornamento dell'autorizzazione Unica. In tale sede Arpa Puglia, nella persona dell'ing. Gugliucci ha fatto richiesta di un *"elaborato di approfondimento delle compatibilità del progetto con i criteri localizzativi riportati nei vigenti strumenti di pianificazione del settore dei rifiuti, con puntuale riferimento ai differenti gradi di prescrizione derivanti dalle caratteristiche dell'area considerata e dell'attività da effettuare, avuto riguardo della molteplicità degli aspetti e fattori ambientali"*.

Con la presente si intende dunque dare seguito alle richieste di integrazioni riguardo alla conformità ubicazionale dell'impianto de quo a quanto disposto dalle normative e/o disposizioni e/o criteri localizzativi di impianti di gestione di rifiuti.

Orbene il Testo Unico Ambientale, D. Lgs 152/2006, in materia di localizzazione stabilisce tre livelli di competenza, Statale, Regionale e provinciale. Per lo Stato l'art. 195 del T.U.A. definisce quale obbligo la determinazione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali.

Alle Regioni, secondo l'art. 196 del T.U.A., spetta il compito di predisporre, adottare ed aggiornare, sentite le Province ed i Comuni e le autorità d'ambito, i Piani regionali di gestione dei rifiuti e la definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

In ultimo alle Province l'art. 197 del T.U.A. attribuisce la competenza e l'onere, tenuto conto dei livelli e criteri localizzativi fissati dalle regioni, di individuare specificatamente e puntualmente le aree idonee alla localizzazione di detti impianti.

Tutto ciò premesso, atteso che al momento la Provincia di Lecce non ha definito e determinato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 197 del T.U.A., si ritiene che le eventuali conformità ubicazionali debbano essere valutate unicamente rispetto ai criteri localizzativi fissati dalla Regione Puglia.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19 maggio 2015 è stato approvato il testo coordinato del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Il Piano analizza la produzione di rifiuti speciali in Puglia, distinguendo tra rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, valuta la produzione dei rifiuti per provincia ed elabora i dati relativi ai flussi di rifiuti ed alla disponibilità impiantistica, comprensiva degli impianti di riciclo.

Sulla base di tali elementi valuta i flussi, definisce strategie ed obiettivi, nonché il fabbisogno di massima degli impianti di riciclo, di recupero e di smaltimento, indicandone la loro potenzialità e le caratteristiche principali, determina i criteri per l'individuazione da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione di impianti.

In particolare, nel capitolo 16, il Piano stabilisce i criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali autorizzati ai sensi degli artt. 208, 211, 214 e 216 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013, che siano:

1. nuovi impianti

2. "impianti esistenti" a cui apportare modifiche che comportano:

- mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione;
- modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica).

Per delimitare l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi espressi nel Piano, si definisce

"impianto esistente" un impianto per il quale sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- sia stato espresso un giudizio di compatibilità ambientale ove previsto;
- sia stato autorizzato ai sensi degli artt. 208, 211, 214, 216 e 267 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
- risulta realizzato con titoli edilizi e ambientali legittimi ma non in esercizio.

L'impianto di che trattasi è da intendersi sicuramente quale "esistente" in quanto già in possesso di autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e le modifiche che si intende apportare allo stesso non si contestualizzano in alcun ampliamento o estensione planimetrica "*dell'impianto esistente*", tale da generare mutamenti agli estremi catastali.

Inoltre, come rappresentato nel SIA, le modifiche proposte non implicano alcun incremento degli impatti attesi nelle diverse componenti ambientali.

Pertanto i criteri localizzativi illustrati nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia non si applicano all'intervento proposto dalla ditta C.M. Recuperi srl.

Nel caso di impianti esistenti che non rispettino i vincoli escludenti il rilascio di nuove autorizzazioni è consentito dopo aver acquisito il parere "*favorevole e vincolante*" dell'autorità o dell'ente preposto alla tutela del vincolo.

Nelle pagine che seguono sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti del sistema vincolistico così come sintetizzato nel capitolo 16 del Piano. Ogni volta che il vincolo risulta rispettato questo viene rappresentato con un flag verde, quando questo non succede il flag è rosso. Non sono stati presi in considerazione i criteri preferenziali.

Emerge subito come tutti vincoli risultino rispettati ad eccezione degli aspetti urbanistico-territoriali limitatamente alla destinazione urbanistica in quanto il prospetto di sintesi riporta che la destinazione urbanistica da PRG come zona A, B, C od E hanno un grado di prescrizione ESCLUDENTE. Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Surbo risulta il Programma di Fabbricazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 06.07.1972, secondo il quale i terreni interessati dall'impianto di C.M. Recuperi srl ricadono in zona E2 con destinazione a scopi verde agricolo produttivo. Dal momento, però, che il Comune di Surbo ha rilasciato, per l'area di cui trattasi, conferma d'uso per "*la raccolta, trattamento recupero e smaltimento di rifiuti solidi non pericolosi*", l'esclusione del sito dalle aree idonee alla localizzazione di impianti per il recupero di rifiuti risulta superata.

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
Uso del suolo	Aree interessate da boschi e foreste anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboscimento (L.R.12/2012 e PPTR)	Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento. Il Piano regionale forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, individua i bacini idrografici nei quali è possibile prevedere la trasformazione del bosco. Ove in contrasto prevalgono le NTA del PPTR	ESCLUDENTE
		E' comunque vietata la trasformazione nelle aree boscate naturali, nei boschi di latifoglie o nelle aree percorse da incendio per 10 anni dalla data dell'incendio	ESCLUDENTE
	Aree di rispetto dei boschi (PPTR)	fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata: a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato; b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari; c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.	ESCLUDENTE
	1. Prati e Pascoli naturali 2. Formazioni arbustive in evoluzione naturale (PPTR)	1. Territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente specificato in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici o territoriali al PPTR. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata.	ESCLUDENTE



Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
		2. formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza.	
	Aree di pregio agricolo: -per prodotti agricoli DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT; -aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica; -le zone aventi specifico interesse agrituristico (D.lgs 228/2001)	Nelle aree individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) Le Province, con specifico strumento, indicano con perimetrazione di dettaglio quali sono i macro/micro ambiti interessati da produzioni agricole di pregio, zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale. In attesa delle perimetrazioni di competenza della Provincia vale quanto previsto dai disciplinari di controllo locale che stabiliscono la zona di produzione.	ESCLUDENTE
Caratteri fisici del territorio	Aree carsiche (L.R. 33/2009 e PPTR)	Aree o siti nei quali lo sviluppo di forme del carsismo superficiale e/o profondo è tale da comportare, anche indirettamente, squilibri per le strutture afferenti agli impianti. Aree carsiche individuate nei catasti regionali delle grotte e dei geositi	ESCLUDENTE
	Altimetria (D.lgs 42/04, PPTR)	> 600 mslm	ESCLUDENTE
	Area ad elevato rischio sismico		ESCLUDENTE
Tutela della popolazione	Distanza da centri e nuclei abitati (D.L. 285/92 e s.m.i. per la definizione di centro abitato/come da Pianificazione Comunale approvata)	<= Distanza Minima di sicurezza	ESCLUDENTE Individuata una "macroarea"
	Distanza da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo)	<= Distanza Minima di sicurezza	potenzialmente idonea, la scelta dell'ubicazione finale dell'impianto verrà definita in sede di rilascio dell'autorizzazione ed avverrà comunque ad una



Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
			distanza minima di sicurezza dai vicini centri abitati; per poterla indicativamente stabilire dovrà essere avviato uno studio di approfondimento sulle condizioni climatiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo e la quantità dell'emissione. La scelta finale ricadrà sulle zone che garantiranno una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, stando ai parametri previsti dalla normativa vigente.
Protezione risorse idriche	Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (D.lgs.152/06 art.94 – Piano Regionale di Tutela delle Acque)	Fascia di rispetto dai punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile. Si suddividono in: - zone di tutela assoluta: 10 metri dall'opera di captazione - zone di rispetto: 200 metri dalle opere di captazione	ESCLUDENTE
	Zone di protezione speciale idrogeologica (Piano Regionale di Tutela delle Acque)	Zona A e B	PENALIZZANTE
	Zone vulnerabili (Programma Regionale per le zone vulnerabili da nitrati e D.lgs 152/06 e s.m.i. artt. 91, 92, 93)	Zone sensibili e vulnerabili individuate nel Programma Regionale per le zone vulnerabili da nitrati	PENALIZZANTE
Tutela da dissesti e	Aree a pericolosità idraulica e geomorfologica	Aree ad alta e media pericolosità idraulica	ESCLUDENTE



Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
calamità	Individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Puglia	Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata	
		Aree a bassa pericolosità idraulica	PENALIZZANTE
		Aree a pericolosità geomorfologica elevata, media e moderata	
	Aree a rischio idrogeologico Individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Basilicata	Aree a rischio idrogeologico molto elevato e a pericolosità molto elevata (R4)	ESCLUDENTE
		Aree a rischio idrogeologico elevato e a pericolosità elevata (R3)	
		Aree a rischio idrogeologico medio e a pericolosità media (R2)	PENALIZZANTE
		Aree a rischio idrogeologico moderato e a pericolosità moderata (R1)	
		Aree pericolosità idrogeologica (P)	ESCLUDENTE
		Aree assoggettate a verifica idrogeologica (ASV)	PENALIZZANTE
	Aree a rischio frana e idraulica del PAI stralcio AdB Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore	Aree a rischio molto elevato (RI4 e RF4)	ESCLUDENTE
		Aree a rischio elevato (RI3 e RF3)	ESCLUDENTE
		Aree a rischio medio (RI2 e RF2)	PENALIZZANTE
		Aree a rischio moderato (RI1 e RF1)	PENALIZZANTE
Tutela dell'Ambiente	Parchi naturali nazionali, regionali, riserve naturali statali e riserve naturali regionali PPTR e leggi istitutive e Regolamenti di Gestione	Aree naturali protette e Parchi naturali	ESCLUDENTEE Escludente nell'area buffer di estensione pari a 100 m all'esterno delle aree naturali protette regionali e nazionali, penalizzante per la restante fascia (da 100 m in poi) fino a 2.000 metri.



Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
			In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive
	Rete Natura 2000 PPTR	SIC (siti di importanza comunitaria) ZPS (zone di protezione speciale) ZSC (zone speciali di conservazione)	<p>ESCLUDENTE</p> <p>Penalizzante nell'area buffer fino a 2.000m.</p> <p>Escludente nell'area buffer di 2.000 m del SIC – ZPS Area delle Gravine.</p> <p>E' necessario attivare la valutazione di incidenza nel caso in cui l'intervento ricada in area buffer di un sito SIC, ZPS o ZSC ed acquisire il parere favorevole dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta interessata dall'area buffer.</p> <p>In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive</p>
	1. Zone umide Ramsar 2. Aree Umide	1. Zone incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 2. paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali,	<p>ESCLUDENTE</p>

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
	(PTTR)	permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile.	
Tutela qualità dell'aria	Piani per il risanamento e la qualità dell'aria	Presenza di Piani di cui agli artt. 9, 10 e 13 del D.lgs 155/2010	PENALIZZANTE
Tutela dei beni ambientali e culturali	1. Territori costieri e territori contermini ai laghi 2. Fiumi Torrenti e Corsi d'Acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (PPTR)	1. Fascia di 300 m dalla linea di battigia 2. Fascia di 150 m dalle relative sponde o piedi dell'argine. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfologica regionale	ESCLUDENTE In sede di redazione di Piano Provinciale o di rilascio dell'Autorizzazione la distanza da tali beni potrà essere incrementata in funzione dell'impatto paesaggistico del manufatto
	Sorgenti (PPTR)	punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea, come individuati, in coordinamento con l'Autorità di Bacino della Puglia, dalla carta Idro-geomorfologica della Regione Puglia	ESCLUDENTE
	Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (PPTR)	corpi idrici, anche effimeri o occasionali che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata	ESCLUDENTE
	1. Lame e Gravine 2. Grotte 3. Geositi 4. Inghiottitoi 5. Cordoni Dunari 6. Versanti	1. Solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica 2. Cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata dal PPTR. L'esatta localizzazione delle cavità sotterranee è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale.	ESCLUDENTE



Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
	7. Doline	<p>3. Formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione: doline di particolare valore paesaggistico; campi di doline, vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione che configurano un paesaggio di particolare valore identitario; luoghi di rilevante interesse paleontologico (es. cava con orme di dinosauri ad Altamura); calanchi, vale a dire particolari morfologie del territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pelitica ad opera degli agenti atmosferici; falesie, porzioni di costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue; alcuni siti di primaria importanza geologica (fra i quali Cave di Bauxite, Punta delle Pietre Nere, Faraglioni) con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata.</p> <p>4. varchi o cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi, voragini, a sviluppo prevalentemente verticale, attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità e alimentare le falde idriche profonde con relativa fascia di salvaguardia pari a 50 m o come diversamente cartografata</p> <p>5. areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche</p> <p>6. Parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%</p> <p>7. forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che</p>	

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
		ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi	
	Zone di interesse archeologico (PPTR)	Zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici	ESCLUDENTE
	Aree soggette a vincolo idrogeologico (PPTR)	Aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque	ESCLUDENTE
	Testimonianze della stratificazione insediativa (PPTR)	Testimonianze della stratificazione insediativa, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale	ESCLUDENTE
	Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative Immobili e aree di notevole interesse pubblico Zone gravate da Usi Civici (PPTR)	ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale	ESCLUDENTE
	Componenti dei valori percettivi (PPTR)	Strade a valenza paesaggistica Strade panoramiche Luoghi panoramici Coni visuali	ESCLUDENTE



Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
	Paesaggi rurali di interesse paesaggistico	Parchi multifunzionali di valorizzazione: <ul style="list-style-type: none"> il parco multifunzionale della valle dei trulli il parco multifunzionale degli ulivi monumentali il parco multifunzionale dei Paduli il parco multifunzionale delle serre salentine il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese il parco multifunzionale della valle del Cervaro. Paesaggi perimetrati dal PPTR che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali	PENALIZZANTE
Aspetti urbanistico-territoriali	Zone e fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, infrastrutture lineari, energetiche, canali di bonifica, ecc.)		ESCLUDENTE
	Destinazione urbanistica come da PRG o Zonizzazione urbanistica come da PUG	Zone A – B – C -E	ESCLUDENTE PENALIZZANTE la "zona agricola E" solo per gli impianti di compostaggio e trattamento dei rifiuti organici, nonché agli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come



Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013

Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
			ad esempio cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi
Aspetti strategico/funzionali	Dotazione infrastrutturale relativamente alla viabilità di accesso ed alla possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia, ecc.)	Preesistenza	PREFERENZIALE
	Aree industriali dismesse		PREFERENZIALE
	Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione rifiuti		PREFERENZIALE
	Accessibilità dei mezzi conferitori senza aggravio al traffico locale		PREFERENZIALE
	Aree soggette a bonifica	Siti attualmente inquinati	ESCLUDENTE
		Siti sui quali sia stata già effettuata la bonifica	PREFERENZIALE
	Preesistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali		PREFERENZIALE
	Aree dichiarate "a elevato rischio di crisi ambientale"		PENALIZZANTE



Per quanto riguarda la conformità al Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani pubblicato sul BURP n. 147 del 12/11/2013, si fa notare che il documento stabilisce che i criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti si applicano alle istanze di cui agli artt. 23, 29, 208, 209, 210, 211, 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013, relativamente a:

a) nuovi impianti

b) modifiche agli “impianti esistenti” che comportano dei mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione.

Nuovamente viene definito “impianto esistente” un impianto per il quale sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- sia stato espresso un giudizio di compatibilità positivo ove previsto;
- sia stato autorizzato ai sensi degli artt. 29, 208, 209, 210, 211, 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e del DPR 59/2013;
- risulta realizzato con titoli abilitativi edilizi e ambientali legittimi ma non è in esercizio.

A differenza di quanto indicato per i rifiuti speciali non si fa riferimento a vincoli in fase di rinnovo dell'autorizzazione.

Dal momento che l'impianto di che trattasi risulta essere, come si è detto, “esistente” in quanto già in possesso di autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, **non sono applicabili i criteri localizzativi illustrati nel Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione Puglia.**

Alla luce di quanto riportato *appare evidente la compatibilità dell'intervento con entrambi i Piani di Gestione dei Rifiuti.*

Novoli, 14 giugno 2019

Il tecnico
Ing. Francesca De Luca